

PROTOCOLLO RELATIVO AGLI ALUNNI DSA

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

La **LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170** - *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* - ha rappresentato un'autentica rivoluzione nel mondo della scuola, portando alla ribalta tutta una serie di implicazioni, di ordine epidemiologico, educativo, didattico, motivazionale, relative ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

La legge riconosce ufficialmente e definisce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali Disturbi Specifici di Apprendimento, sottolineando che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, la stessa mette in evidenza che tali disturbi possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica. Si intende per:

- **dislessia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
- **disgrafia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
- **disortografia** un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
- **discalculia** un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri."

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA hanno un'origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atopia dello sviluppo, modificabile attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

Gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo. (Dalle Linee Guida 12/7/2011)

LA COMORBILITÀ

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona. Ciò tecnicamente si definisce "comorbilità".

Ad esempio, il Disturbo del Calcolo può presentarsi in isolamento o in associazione (più tipicamente) ad altri disturbi specifici.





La comorbilità può essere presente anche tra i DSA e altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio, disturbo di coordinazione motoria, disturbo dell'attenzione) e tra i DSA e i disturbi motivati del comportamento. In questo caso, il disturbo risultante è superiore alla somma delle singole difficoltà, poiché ognuno dei disturbi implicati nella comorbilità influenza negativamente lo sviluppo delle abilità complessive. (Dalle Linee Guida 12/7/2011)

CLASSIFICAZIONE SECONDO L'ICD-10

F81.0 Disturbo specifico delle lettura (Dislessia)

F81.1 Disturbo specifico della scrittura (Disortografia)

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)

F81.3 Disturbi misti delle abilità scolastiche

LA DIAGNOSI

Molti alunni (circa il 20%) presentano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai DSA all'inizio del percorso scolastico. Tuttavia, solo il 3-4% di essi presenterà un disturbo specifico. Quando il docente osserva tali caratteristiche predispone specifiche attività di recupero e potenziamento; solo se l'atipia permane, sarà necessario consigliare alla famiglia di ricorrere ad uno specialista.

L'art. 3 della legge 170/10 prevede che la certificazione di DSA, vada rilasciata, prioritariamente, "nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale" e, secondariamente, "da specialisti o strutture accreditate", rimandando a decreti interministeriali la definizione di criteri e indirizzi per l'attuazione (art.7). Possono diagnosticare quindi le équipe delle strutture pubbliche (ULSS) e strutture accreditate dalla Regione. Nella nostra ASL sono accreditati i seguenti centri : **Associazione La NOSTRA FAMIGLIA, il Presidio Riabilitativo VILLA MARIA di Vigardolo.**

La legislazione attuale permette agli alunni con DSA di essere seguiti da un insegnante per l'attività di sostegno solo nel caso vengano segnalati e certificati ai sensi della Legge 104/1992.

Negli altri casi l'alunno può essere diagnosticato, ma non certificato ai sensi della legge; in tal caso non ha diritto ad un insegnante di sostegno, ma alle tutele previste dalla L 170/2010.


Se la relazione specialistica segnala una difficoltà di apprendimento e non un disturbo, non è da considerarsi una diagnosi di DSA.

- **alunni con altri Disturbi Specifici sono inquadrabili come BES**
- (solo per la scuola secondaria) Nella compilazione del **PDP si deve scrivere la Diagnosi e il relativo codice (F81.0, F81.1 F81,2, F81.3) nel frontespizio a sinistra e a destra crocettare la voce corrispondente**
- (solo per la scuola primaria) Nella compilazione del **PDP si deve scrivere la Diagnosi e il relativo codice (F81.0, F81.1 F81,2, F81.3)**
- **Il coordinatore, dopo la compilazione del PDP nel proprio CDC/ Team, deve consegnare il documento al referente DSA che ne prenderà visione per poi riconsegnarlo per la firma dei genitori.**



- **Il PDP, dopo la firma e la condivisione col genitore, sarà consegnato in segreteria dal coordinatore per la firma finale del Dirigente.**
- **Il genitore può richiedere una copia del documento direttamente alla segreteria.**

Diagramma schematico dei passi previsti dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA



MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE DI SUPPORTO

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni garantiscano un'adattata e personalizzata, l'introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative, modalità di verifica e valutazione, che dovranno essere esplicitate e formalizzate dalla scuola nelle forme ritenute più idonee ed entro il primo trimestre scolastico; tale documentazione può acquisire la forma del **Piano Didattico Personalizzato**.



In particolare le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA (D.M. 12 LUGLIO 2011) chiariscono la distinzione tra:

- un'azione formativa **individualizzata** che pone obiettivi comuni per tutta la classe, adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti;
- un'azione formativa **personalizzata** che ha come obiettivo quello di dare all'alunno l'opportunità di sviluppare le proprie potenzialità, ponendo dunque obiettivi diversi, rispondenti alle specificità del singolo.

• Gli **strumenti compensativi** sollevano da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza facilitare il compito dal punto di vista cognitivo. (Dalle Linee Guida 12/7/2011).

L'adozione delle **misure dispensative** è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. (Dalla L. 170/2010).

L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo.

Il singolo docente, dopo aver valutato le effettive necessità dello studente e le difficoltà manifestate nella propria materia, dovrà definire quali misure mettere in atto per favorirne il successo scolastico.

La scelta e l'applicazione di dette metodologie rientrano nella discrezionalità del singolo docente che, meglio di ogni altro, può valutarne l'efficacia e l'opportunità.

FORME DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

La **valutazione scolastica**, periodica e finale, degli alunni e studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici.

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

(D. M. 5669 del 12 luglio 2011).



DSA E LINGUA STRANIERA: ALCUNE PRECISAZIONI

La legge 170 prevede che si possano dispensare alunni e studenti con DSA dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- Approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico - didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di Esame di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali-sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'Esame di Stato, conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all'università.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di Esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998(Art. 6 DM 12 /7/2011).

CHI FA CHE COSA

CHE COSA FARE	CHI FA
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisisce la documentazione/certificazione e la inserisce nel fascicolo personale dell'alunno. • Mette al corrente la referente Dsa relativamente alle nuove diagnosi. 	<p>Ufficio della segreteria area alunni DSA</p>





<ul style="list-style-type: none"> • Consegna una copia della diagnosi al coordinatore di classe • Informa circa le disposizioni normative vigenti • Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi, misure dispensative, forme di verifica e di valutazione. • Supervisiona i PDP • Effettua un'assemblea con i genitori per la presentazione del PDP (scuola secondaria di primo grado). • Fornisce informazioni e consulenze ai genitori. • Media i rapporti tra i vari soggetti coinvolti (solo laddove se ne ravvisi la necessità). • Organizza eventuali corsi di formazione, rivolti agli alunni, con esperti interni ed esterni all'istituto • Partecipa agli incontri di coordinamento del progetto "Screening-dsa".(Primaria) • Coordina il progetto Spazio-Lingua. 	<p>Referente</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Individua difficoltà d'apprendimento. • Mette in atto strategie di recupero. • Segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà e al referente d'Istituto eventuali casi sospetti. • Realizza il PDP entro il primo trimestre. • Prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti. • Procedo entro il primo trimestre, in collaborazione con i colleghi della classe e il referente d'Istituto, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati personalizzati previsti, con le indicazioni di metodologie, strumenti, verifiche, criteri di valutazione per la/e propria/e disciplina/e. • attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo. • adotta misure dispensative. • attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti. • contribuisce a creare un clima relazionale, a sostenere la motivazione, a favorire l'autostima e a lavorare • sulla consapevolezza. 	<p>Team docenti/Consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Convoca la famiglia per la firma del Patto/PDP. • Consegna copia PDP firmato dal genitore all'ufficio di segreteria area alunni DSA. 	<p>Team docente/Coordinatore di classe</p>





<ul style="list-style-type: none">• Provvede a far valutare lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;• Consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;• Si attiva per l'aggiornamento della diagnosi.• Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione ai docenti del Consiglio di Classe-nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso ad applicare strumenti compensativi e strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili.• Procura i libri di testo in formato digitale.• Sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico.• Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati.• Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti.• Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio.• Dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti.• Considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.	<p>La famiglia</p>
<p>Ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none">• A d una chiara informazione riguardo alle diverse modalità di apprendimento e dalle strategie possono aiutarlo ad ottenere il massimo dalle sue potenzialità;• A ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative. <p>Ha il dovere:</p> <ul style="list-style-type: none">• di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.	<p>Lo studente</p>



- ove l'età e la maturità lo consentano, suggerisce ai docenti le strategie di apprendimento che ha maturato autonomamente.

FIRMA DEL PDP E LEGGE SULLA PRIVACY.

Alla stesura del documento potrà contribuire anche la famiglia che fornirà le informazioni necessarie a creare un percorso formativo personalizzato. Alla famiglia, inoltre, verrà proposta la firma dello stesso; in tal modo essa prende consapevolezza ed accetta che la scuola utilizzi tutti gli strumenti indicati per il raggiungimento del successo scolastico dell'alunno e si impegna a collaborare. La competenza della scuola consiste nel saper proporre misure didattiche adeguate, accogliere eventuali osservazioni e nel richiedere una collaborazione della famiglia e dello studente affinché quelle misure vengano adottate.

La diagnosi di DSA rientra nei dati sensibili secondo la normativa sulla privacy, pertanto, senza l'autorizzazione della famiglia, la scuola non può rendere noto ad altri (compresi i compagni) questa condizione, a meno che non sia lo stesso alunno a farlo. E' necessario altresì informare tutti i docenti del Consiglio di Classe della situazione, affinché agiscano adeguatamente, vincolati anch'essi all'obbligo della riservatezza secondo la normativa sulla privacy.

DSA: ESAMI DI STATO

Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile ad altri nelle potenzialità o difficoltà, le Commissioni degli Esami di Stato terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi individualizzati personalizzati.

I docenti dovranno applicare le stesse metodologie utilizzate durante l'anno senza comunque somministrare prove differenziate rispetto alla classe.

Potranno essere adottati tempi più lunghi di quelli ordinari.

Le medesime Commissioni assicurano l'utilizzazione di strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti ai contenuti più che alla forma, sia nelle prove scritte sia nel colloquio orale.

Il Consiglio di Classe elabora, per la Commissione d'Esame, un apposito documento (relazione finale) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nel corso dell'anno scolastico. Tale documento indica i

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, le modalità di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

Solo se l'alunno è stato dispensato dalla valutazione nelle prove scritte di lingua straniera durante l'anno scolastico (art. 6 comma 5 DM 12/7/2011), in sede d'esame, può sostenere una prova orale invece di quella scritta.

OBIETTIVI MINIMI ED ESAMI FINALI



Premesso che ogni alunno con diagnosi di DSA è un caso a sé, non assimilabile ad altri nelle potenzialità o difficoltà, gli obiettivi minimi che questi deve raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come stabilito nelle singole programmazioni disciplinari curricolari.

Anche nella fase conclusiva del percorso scolastico, in occasione degli esami di Stato, le indicazioni ministeriali per questi studenti sono relative all'adozione di strumenti compensativi e dispensativi, di modalità differenti di verifica e valutazione, che afferiscono ai modi, ma non alla sostanza. In ogni caso le prove scritte e orali debbono essere uguali a quelle dei compagni e non differenziate.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Per "prova equipollente" si intende:

- la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con "mezzi diversi" (computer ecc);
- la medesima prova della classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa;
- la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con "modalità diverse" (per esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.);

Le prove equipollenti devono permettere l'accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.

La prova equipollente deve quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell'allievo (conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare.

Pertanto, di fronte a prove finali identiche a quelle dei compagni, non ci si può discostare sensibilmente dagli obiettivi già elaborati per la classe. Viene richiesta, quindi, l'applicazione degli stessi strumenti già predisposti anche in fase di esame. I docenti che si trovano alunni con diagnosi di DSA negli esami finali, dovranno quindi applicare le **stesse metodologie utilizzate durante l'anno** senza comunque somministrare prove differenziate rispetto alla classe. Potranno invece essere adottati tempi superiori, strumenti informatici e quant'altro serva per favorire il buon esito della prova.

N.B.

- **Nel compilare il PDP si deve tenere presente che gli strumenti compensativi e le misure dispensative devono essere scelti in base al tipo di disturbo e alle caratteristiche comportamentali del soggetto. Si consiglia di tenere conto dei mezzi compensativi suggeriti in molte diagnosi o di seguire la seguente tabella**

Correlazione tra DSA e interventi compensativi e dispensativi

Peculiarità dei processi cognitivi	Interventi di compenso/dispensa
	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare la lettura ad alta voce





<p>Lentezza ed errori nella lettura con conseguente difficoltà nella comprensione del testo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'uso di computer con sintesi vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitali... • Sintetizzare i concetti con uso di mappe concettuali e/o mentali • Favorire l'uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere • Leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove di supporto audio e/o digitale • Ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi • Evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali, consentendo l'uso di mappe o ipertesti durante l'interrogazione
<p>Difficoltà nei processi di automazione della letto-scrittura: impossibilità di eseguire nello stesso tempo due "procedimenti" come ascoltare e scrivere, e ascoltare e seguire un testo scritto.....</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche.... • Fornire appunti, su supporto digitale o cartaceo, utilizzando preferibilmente i caratteri Arial, Comics Sans, Trebuchet (di dimensione 12-14 pt). In caso di necessità di integrazione dei libri di testo. • Consentire l'uso del registratore • Evitare la scrittura sotto dettatura • Evitare copiatore dalla lavagna
<p>Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni: i nomi dei tempi verbali e delle strutture grammaticali italiane e straniere, dei complementi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'uso di schemi e di tabelle. • Privilegiare l'uso corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse • Utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla
<p>Disortografia e/o disgrafia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'uso di programmi di video scrittura con correttore ortografico per l'italiano e le lingue straniere
<p>Discalculia, difficoltà nel memorizzare: tabelline, formule, sequenze arbitrarie e procedure</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consentire l'uso della tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle verifiche che nelle interrogazioni • Utilizzare prove a scelta multipla
<p>Difficoltà nell'espressione della lingua scritta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'uso di schemi testuali
<p>Difficoltà nel recuperare rapidamente nella memoria</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incentivare l'uso di mappe, schemi e ipertesti(PPT) durante l'interrogazione, come previsto anche nel



nozioni già acquisite e comprese con conseguente difficoltà e lentezza nell'esposizione orale	<p>colloquio per l'esame di Stato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l'espressione verbale orale</p> <ul style="list-style-type: none"> Evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere, tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni(ad esempio per le materie scientifiche)
Facile stanchezza e tempi di recupero troppo lunghi	<ul style="list-style-type: none"> Fissare interrogazioni e compiti programmati Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie Evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore Ridurre le richieste di compiti per casa Istituire un produttivo rapporto scuola e famiglia/tutor Controllare la gestione del diario
Difficoltà nella lingua straniera	<ul style="list-style-type: none"> Privilegiare la forma orale Utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla
Se alcune di queste peculiarità risultano compresenti ad un deficit di attenzione	<ul style="list-style-type: none"> Dividere la prova in tempi differenti in quanto non serve più tempo

RICHIESTA LIBRI IN FORMATO DIGITALE

Ecco di seguito i requisiti necessari per poter accedere al servizio:

- esistenza di **diagnosi certificata** dello studente; al momento di inserimento dei dati dovrà essere indicato il nominativo dello specialista che ha rilasciato la diagnosi e il suo numero di iscrizione all'albo;
- **regolare acquisto** del libro in formato **cartaceo**;
- garanzia di **utilizzo solo personale** del libro da parte dello studente dislessico;
- **iscrizione** all'Associazione Italiana Dislessia in regola con l'**anno 2014**

Le Referenti

LIEVORE RAFFAELLA TRESSO DARIA

**Il Dirigente Scolastico
Dott. Cosimo Basile**

